

FEDERAZIONE NAZIONALE
DEGLI ORDINI DEI VETERINARI
ITALIANI
F. N. O. V. I.

IL PRESIDENTE

Roma 23 febbraio 2004.

Prot. n. 569/2004/F/laa
Circolare n. 6/2004

AI PRESIDENTI
DEGLI ORDINI PROVINCIALI

e p. c.

AI MEMBRI
DEL COMITATO CENTRALE

AI MEMBRI DEL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI

L O R O S E D I

OGGETTO: Pubblicità sanitaria - Pagine Gialle - Visite a domicilio.

Caro Presidente,

sono pervenute in Federazione, da parte di alcuni Ordini provinciali, richieste di delucidazione in ordine alla possibilità di pubblicizzare sugli elenchi delle Pagine Gialle la dicitura "visite a domicilio".

Nel rimandare alla normativa vigente¹ e, nello specifico, **all'art. 1. lett. Q del Regolamento FNOVI** sulla pubblicità sanitaria, è opportuno evidenziare due ipotesi nettamente distinte e, pertanto, diversamente regolamentate.

La dicitura "**visite domiciliari**" e/o "**visite a domicilio**" può essere legittimamente riportata nell'inserzione sulle Pagine Gialle (**Rif. Art. 1 lett. Q Punto 2 Regolamento FNOVI**) solo quando il Medico Veterinario non abbia presentato richiesta di autorizzazione all'apertura di una struttura veterinaria. In questo caso infatti, l'inserzione rappresenta l'unico mezzo legittimo per far conoscere all'utenza la sua attività e, conseguentemente, la sua volontà di svolgere la propria professione a domicilio.


¹ Legge 5 febbraio 1992, n. 175 "Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie" (G.U. s.g. n. 50 - 29/2/1992) modificata dalla L. 26/2/99, n. 42 - (G.U. s.g. n. 50 del 2/3/99) e dalla L. 14/10/99, n. 362 (G.U. s.g. n. 247 del 20/10/99) - Decreto 16 settembre 1994, n. 657 "Regolamento concernente la disciplina delle caratteristiche estetiche delle targhe, insegne e inserzioni per la pubblicità sanitaria" (G.U., s.g., n. 280 del 30/11/1994) - Regolamento sulla pubblicità sanitaria, deliberato dal Comitato Centrale nella seduta del 6/05/1995 e approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta straordinaria del 7/05/1995, così come emendato a seguito dell'entrata in vigore della L. 26/2/99, n. 42 e della L. 14/10/99, n. 362.

La medesima dicitura non potrà invece essere apposta all'interno dell'inserzione sulle Pagine Gialle qualora il Medico Veterinario abbia richiesto ed ottenuto l'autorizzazione all'apertura di una struttura sanitaria. Infatti, in tale seconda ipotesi, le sole diciture ammesse sono espressamente indicate dalla normativa vigente in materia (1). Chiaramente quanto disposto dalla norma non costituisce impedimento al professionista che vorrà informare la propria clientela sulla disponibilità a prestare visite domiciliari attraverso l'apposizione di un cartello informativo all'interno della struttura e/o comunicandolo direttamente ai propri clienti.

Si riporta in calce ²(2), per comodità di consultazione, l'estratto **dell'art. 1. lett. Q del Regolamento FNOVI** relativo al punto in oggetto.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
(Dott. Domenico D'Addario)



² **REGOLAMENTO FNOVI SULLA PUBBLICITÀ SANITARIA DEL 7/05/1995. ART 1 LETT. Q) INSERZIONI SUGLI ELENCHI TELEFONICI, GUIDE E ANNUARI:**

1 - Per quanto attiene alle inserzioni destinate all'"elenco ufficiale degli abbonati al telefono" è possibile un'unica inserzione collocata nella pagina ove è riportato, secondo l'ordine alfabetico, il nominativo del richiedente. L'inserzione medesima deve rispondere alle seguenti caratteristiche: **a)** occupare uno spazio non superiore a 50 centimetri quadrati (di norma cm 5 x cm 10); **b)** avere carattere e colore tipografico conformi a quelli normalmente usati dalla Società concessionaria del servizio pubblico telefonico; **c)** non contenere riquadri e sottolineature volti ad evidenziare il testo dell'inserzione medesima; **d)** riportare il testo autorizzato con esclusione di qualsiasi grafico, disegno o figura ad eccezione del simbolo rappresentativo della professione o di quello che segnala, laddove esista, un servizio di pronto soccorso attivato; **1/A** - Per gli esercenti la professione a domicilio o in studi, il testo può contenere le seguenti indicazioni: **a)** nome, cognome, indirizzo, numero telefonico ed eventuale recapito, orario delle visite o di apertura; **b)** titoli di studio, titoli accademici, titoli di specializzazione, senza abbreviazioni che possano indurre in equivoco; **c)** onorificenze concesse o riconosciute dallo Stato italiano. Il testo deve riportare il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dal Sindaco. **1/B** - Per le strutture (ambulatorio veterinario - clinica veterinaria privata - casa di cura veterinaria - ospedale veterinario - laboratorio veterinario di analisi), il testo può contenere le seguenti indicazioni: **a)** indirizzo, numero telefonico, orario delle visite o di apertura; **b)** eventuali attività specialistiche assicurate nella struttura, purché accompagnate dalla indicazione del nome, cognome, titoli accademici e di specializzazione del o dei titolari di ciascuna branca. È fatto obbligo, comunque, riportare il nome, cognome ed i titoli professionali del veterinario responsabile della direzione sanitaria della struttura, nonché il numero e la data dell'autorizzazione rilasciata dalla Regione o dall'Ente dalla stessa preposto. Nella inserzione è consentito riportare eventualmente la denominazione o ragione sociale della struttura nonché i segni distintivi dell'impresa, ai sensi della normativa vigente. Spetta comunque all'Ordine competente per territorio approvare, ai fini pubblicitari, il testo e la denominazione o ragione sociale scelta per la struttura, al fine di verificare la rispondenza ai principi del Codice deontologico.

2 - Per quanto riguarda le inserzioni sulle guide "Pagine Gialle", alla voce "Veterinari", valgono le disposizioni di cui al punto 1, 1/A e 1/B. Nel caso in cui compaia esclusivamente quanto autonomamente pubblicato (a favore di tutti gli utenti) dalla società concessionaria, non è richiesta l'autorizzazione da parte dell'Ordine.

3 - Nelle altre guide o negli annuari contenenti inserzioni destinate all'informazione, che non pongono alcuna limitazione nei confronti di qualsiasi richiesta di inserzione e che sono volte esclusivamente a dare diffusione a nominativi per categoria professionale, si possono riportare soltanto cognome e nome, indirizzo e recapiti telefonici.